

Codice A1601A

D.D. 17 gennaio 2018, n. 11

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art. 28 bis. Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per attività di eliski in Valle Anzasca, all'interno della ZPS IT1140019 in adiacenza della ZSC IT1120028 e delle ZPS IT1140018 e ZPS IT1120027 nel Comune di Macugnaga (VCO) - proponente Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art. 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n. 2 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*", entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' "Attività di volo in zone di montagna", nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della "*normativa vigente*" e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I., con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l'individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell'Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

La valutazione dell'intero sistema di piazzole permette inoltre, nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l'incidenza complessiva (*effetto cumulativo*) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l'individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. "*incidenza indiretta*".

Rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art. 28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale e le necessità prospettate dal Comune di Macugnaga, con nota prot. 27240 del 16/11/2017 l'Unione Montana in oggetto ha provveduto ad inviare la deliberazione n. 93 del 23/11/2017 con la quale, approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski di cui agli artt. 5 e 6 del "Nuovo Regolamento per la pratica sportiva dell'eliski" approvato con Deliberazione Consiliare del Comune di Macugnaga n. 22/2014 riconoscendo nel contempo formalmente ed esplicitamente e facendoli propri, i contenuti della V.I. per l'individuazione delle piazzole e lo svolgimento dell'attività di eliski da parte del Comune di Macugnaga.

Le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, tuttavia subordinano il prosieguo dell'attività di eliski all'effettuazione (*ex novo*) della procedura della V.I. di cui all'art. 43

della l.r. 19/2009”, a seguito dell’individuazione ed autorizzazione del sistema di piazzole da parte dell’Unione Montana interessata: pertanto si sottolinea che né i contenuti del Regolamento succitato, risalente all’anno 2014, né i disposti della D.D. n. 492/2013 del Settore Biodiversità e Aree Naturali, relativa all’autorizzazione pregressa dell’attività, possono essere ritenuti validi ai fini del presente giudizio, ma rilevano unicamente sotto il profilo amministrativo ai fini dell’applicabilità delle deroghe di cui al comma 9 dell’art. 28 bis succitato.

I dati forniti nella Relazione per la V.I. del Comune di Macugnaga, adottata dall’Unione Montana in oggetto, comprendono le informazioni, utili all’esame degli impatti sulla ZPS interessata dall’attività di eliski e nelle aree Rete Natura 2000 limitrofe, che erano state utilizzate ai fini dell’espressione del giudizio d’incidenza per la stagione invernale 2013/2014; i dati relativi al monitoraggio effettuato dall’allora gestore del servizio di eliski – Comune di Macugnaga - raccolti nel periodo successivo al primo anno di attività e le ultime integrazioni richieste dal Settore Biodiversità ed Aree Naturali con nota prot. 41987 del 24 dicembre 2015. Si sottolinea che a seguito della mancata integrazione dei dati, di cui alla nota succitata, con D.D. 138 del 23 aprile 2015 la Regione Piemonte aveva emesso giudizio negativo sospendendo pertanto l’attività per gli anni successivi.

L’elenco delle piazzole proposte per l’attività di eliski dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola sulla base della Relazione d’Incidenza, prodotta dal Comune di Macugnaga, conta 36 piazzole, individuate con numeri, toponimi e coordinate GPS sul territorio comunale di Macugnaga di cui 2 di decollo, 24 di atterraggio per la discesa e 10 di atterraggio per il recupero degli sciatori.

In merito alle piazzole di decollo, nella Relazione d’Incidenza vengono individuate 2 piazzole:

- n. 30 “Eliporto Pecetto”
- n. 33 “Campo da calcio Testa”

La piazzola n. 30 “Eliporto Pecetto” viene indicata inoltre anche come punto di ripresa.

In base alla localizzazione delle piazzole di atterraggio e recupero e delle aree di discesa sono inoltre state individuate le seguenti 8 aree omogenee, quindi ad ogni area omogenea sono pertanto collegate le seguenti piazzole di atterraggio e recupero:

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 31, n. 32
- 2 – Area Val Quarazza – piazzole n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 5a, n. 6, n. 7, n. 9
- 3 – Area destra orografica del ghiacciaio 1 – piazzole n. 11, n. 12
- 4 – Area destra orografica del ghiacciaio 2 – piazzole n. 8, n. 10, n. 13, n. 13a
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzole n. 15, n. 15a, n. 17, n. 29,
- 6 – Area confine svizzero – piazzole n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzole n. 14, n. 16, n. 18, n. 19, n. 20, n. 22
- 8 – Area Monte Moro – piazzola n. 21

In relazione alle piazzole di atterraggio, ne vengono individuate 25 per la discesa degli sciatori (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31) e 10 per il loro recupero (5a, 6, 7, 10, 13a, 17, 22, 29, 30, 32).

La piazzola di atterraggio n. 21 nell’Area “Monte Moro” viene indicata come utilizzabile solo per emergenze su autorizzazione del Comune di Macugnaga.

Sul totale delle piazzole proposte, 32 si trovano all’interno della ZPS IT1140019 “Monte Rosa” individuata per la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte ai sensi della Direttiva

09/147/CE (già 79/409/CEE “Uccelli”). Essa riveste una notevole importanza in quanto sito riproduttivo per numerosi uccelli del bioma alpino, tra le quali 7 specie in Allegato I della Direttiva 09/147/CE, compresi i galliformi alpini di ambiente aperto e forestale; 4 piazzole sono localizzate esternamente ad essa ed alcune sono limitrofe alla ZPS IT 1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba” ed alla ZSC IT1120028 “Alta Val Sesia” – sostanzialmente sovrapposte al territorio del Parco Naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona - in adiacenza del quale, in territorio valesiano, viene altresì effettuata attività di eliski da un altro gestore.

Rispetto alla ZPS IT 1120027 “Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba” ed alla ZSC IT1120028 “Alta Val Sesia”, lo Studio d’incidenza esclude sostanzialmente l’eventualità di possibili impatti su specie ed habitat di interesse conservazionistico in ragione del fatto che l’attività di eliski verrebbe svolta esternamente ai confini delle aree in questione: tuttavia numerose piazzole in quota sono di fatto individuate in stretta prossimità della linea di cresta che segna il confine dei già citati siti della rete Natura 2000 ed in zone altamente vocate per i galliformi alpini trovandosi oltretutto nella zona di permanenza della zona d’ombra che garantisce il perdurare del manto nevoso, assicurando così neve farinosa ottimale per la costruzione degli rifugi cosiddetti *igloo*. Pertanto, per le motivazioni sopra espresse si ritiene di non assentire all’identificazione ed all’utilizzo delle piazzole n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 8, n. 9; mentre si ritiene di dare limitazioni all’utilizzo delle piazzole n. 31 e 32 nell’area 1 esterna alla ZPS interessata dall’attività di eliski, ma adiacente al territorio del Parco Naturale dell’Alta Val Sesia e Alta Val Strona oltre che in zona con presenza nota di galliformi alpini e, nello specifico per quanto riguarda la piazzola di recupero n. 32, in prossimità di siti di nidificazione di *Aquila crysaetos* (aquila reale).

In relazione alla ZPS IT1140019 “Monte Rosa”, si rilevano come potenziali fattori di incidenza, in particolare sull’avifauna, il disturbo acustico generato dall’elicottero in fase di atterraggio e decollo ed il transito degli sciatori sulle direttrici di discesa verso le piazzole di recupero ed i fondovalle: nel primo caso, le specie maggiormente sensibili sarebbero *Lagopus mutus* (pernice bianca) - i cui quartieri di svernamento potenzialmente coincidono con la fascia altimetrica in cui si localizza almeno una parte delle piazzole di atterraggio - e rapaci come *Aquila crysaetos* (aquila reale), impegnati già alla fine dell’inverno nei voli territoriali in vista della stagione riproduttiva. Il transito degli sciatori, in direzione delle piazzole di recupero o verso il fondovalle, potrebbe potenzialmente essere un elemento di disturbo anche per specie presenti alle quote inferiori o maggiormente legate all’ambiente forestale, quali *Alectoris greca* (coturnice), *Tetrao tetrix* (gallo forcello), *Bonasa bonasia* (francolino di monte) e *Dryocopus martius* (picchio nero); di conseguenza anche le piazzole di recupero sono state esaminate in funzione dell’assentibilità delle direttrici di discesa che coinvolgono areali di distribuzione dei galliformi alpini e della presenza di avifauna protetta.

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse si ritiene di non assentire all’identificazione ed all’utilizzo delle piazzole n. 5a e n. 7 nell’area omogenea 2 “Area Val Quarazza”, in quanto anche i più recenti rilievi, effettuati attraverso i transetti, hanno confermato la vocazionalità e la presenza di pernice bianca, gallo forcello e coturnice. Lo stesso discorso vale per le piazzole n. 11, n. 12, comprese nell’area omogenea 3 “Area destra orografica ghiacciaio 1” e per le piazzole n. 10, n. 13 e n. 13a nell’area omogenea 4 “Area destra orografica ghiacciaio 2”.

In relazione alle piazzole presenti nell’area 5 “Area ghiacciaio”, ai fini dell’attività di eliski si ritiene superflua l’individuazione delle piazzole di atterraggio n. 15a e di recupero n. 17 in quanto in stretta prossimità delle piazzole n. 15 e n. 29; lo stesso discorso vale per le piazzole di atterraggio n. 23 e n. 25 dell’area 6 “Area confine svizzero” in adiacenza rispettivamente della piazzola n. 24 e n. 14 e per la piazzola n. 20 dell’area 7 “Area sinistra orografica del ghiacciaio” in adiacenza della

piazzola n. 18. Infine, non si ritiene assentibile l'area omogenea 8 "Monte Moro", e la piazzola ivi collocata n. 21, in quanto collocata nei pressi di siti di nidificazione di aquila reale.

Rispetto al sorvolo, la quota (1000 piedi, pari a circa 330 m) mantenuta durante il movimento di avvicinamento ad una piazzola di atterraggio e di successivo allontanamento e la rapidità di tali operazioni (che portano a pochi minuti la permanenza del mezzo sul terreno ed il conseguente maggior disturbo acustico) sono indicate dal proponente quali mitigazioni sufficienti rispetto dell'impatto diretto sull'avifauna descritta, da parte dell'elicottero. Si ritiene tuttavia che visto il divieto di sorvolo su tutto il territorio regionale per le zone site ad altitudine superiore ad 800m di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della l.r. 2/2009, la quota di sorvolo nell'area tutelata debba essere il più possibile tendente ai 500 m dal suolo o maggiore, così come peraltro previsto nel comma stesso succitato.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Vista la D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 "Misure di conservazione sito specifiche" relativa alla ZSC IT 1120027;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 6 dicembre 2017 prot. n. 29046/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 1 febbraio 2018;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, con validità per le stagioni invernali nel periodo 2017/2020, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad utilizzo eliski di decollo ed atterraggio di seguito elencate:

Decollo

n. 33 “Campo da calcio Testa”

Atterraggio per discesa

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzola n. 31
- 2 – Area Val Quarazza – piazzola n. 3
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzola n. 15
- 6 – Area confine svizzero – piazzole n. 24, n. 26, n. 27, n. 28
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzole n. 14, n. 16, n. 18, n. 19

Atterraggio per recupero

- 1 - Area esterna alla ZPS - piazzole n. 30, n. 32
- 2 – Area Val Quarazza – piazzola n. 6
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzola n. 29
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 22

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, che si intendono qui integralmente richiamate, nonché quelli della D.G.R. n. 26-3013 del 7/03/2016 “Misure di conservazione sito specifiche” relativa alla ZSC IT 1120028 “Alta Val Sesia;

2. di non assentire, per le motivazioni espresse in premessa, all'individuazione ed all'utilizzo, in relazione all'attività di eliski, delle piazzole di decollo ed atterraggio per discesa e recupero di seguito elencate:

- 2 – Area Val Quarazza – piazzola n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 5a, n. 7, n. 9
- 3 – Area destra orografica del ghiacciaio 1 – piazzole n. 11, n. 12
- 4 – Area destra orografica del ghiacciaio 2 – piazzole n. 8, n. 10, n. 13, n. 13a
- 5 – Area del ghiacciaio – piazzole n. 15a, n. 17
- 6 – Area confine svizzero – piazzole n. 23, n. 25
- 7 – Area sinistra orografica del ghiacciaio – piazzola n. 20
- 8 – Area Monte Moro – piazzola n. 21

In particolare in riferimento alla piazzola n. 21 “Monte Moro”, non autorizzata per attività di eliski, va da sé che il suo utilizzo, in termini di soccorso, non è oggetto del presente provvedimento, in quanto rientrante nella fattispecie del comma 11, art. 28 bis, l.r. 2/2009.

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 15 dicembre al 30 aprile tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche

comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;

- b) la quota di sorvolo sul territorio della ZPS, dopo il decollo dalla piazzola di partenza fino all'atterraggio sulla piazzola di arrivo, dovrà essere la massima possibile e tendente ai 500 m o maggiore;
 - c) le piazzole n. 31 e n. 32 dell'area 1 "Area esterna alla ZPS", limitrofe a siti di nidificazione di aquila reale, possono essere utilizzate per un massimo di 4 giorni limitatamente al periodo 15 dicembre – 31 gennaio;
 - d) le piazzole n. 3 e n. 6 dell'area 2 "Area Val Quarazza", interferendo parzialmente con aree di idoneità per i galliformi alpini, possono essere utilizzate per un massimo di 5 giorni al mese nel periodo compreso tra il 15 dicembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio;
 - e) le piazzole autorizzate relative alle aree 5 "Area del ghiacciaio" e 6 "Area confine svizzero" e 7 "Area sinistra orografica del ghiacciaio", possono essere utilizzate per un massimo di 10 giorni al mese nel periodo di riferimento di cui al punto a).
4. di richiedere all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 del presente provvedimento;
 5. di rammentare che l'esercizio dell'attività di eliski, così come definito dall'art. 28 bis comma 5 "*il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati*", è subordinata all'espletamento della procedura di V.I. che sarà svolta sulla scorta della documentazione trasmessa con nota prot. 21595 del 20 settembre 2017 dal Comune di Macugnaga e che sarà espressa con provvedimento separato;
 6. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6, art. 28 bis della l.r. 2/2009, in caso di esito positivo della V.I. di cui al precedente punto 5;
 7. di stabilire che, qualora pervenga dall'Unione Montana delle Valli dell'Ossola la documentazione utile alla V.I. relativa alle piazzole dedicate ad usi diversi dall'eliski, questa verrà condotta anche alla luce delle risultanze del provvedimento testé adottato in ossequio al concetto di "*incidenza complessiva*".

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI